

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI GRATUITA DEL CAMPO DI CALCIO DI "LOGGIO" E DELLE STRUTTURE ANNESSE

Durata di cinque anni dal 01.01.2026 al 31.12.2030

L'anno 2025, addì _____ del mese di _____ in Valsolda, presso la sede del Comune in via Mamete Bellotti n. 21,

Tra

Il Comune di Valsolda, C.F. 00398360139, con sede in Valsolda, rappresentato dal Sindaco, di seguito denominato anche "Comune" o "Concedente",

e

L'Associazione/Società sportiva dilettantistica \[•], con sede in \[•], iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con numero \[•], C.F./P.IVA \[•], rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra \[•], di seguito denominata "Concessionario",

Visti:

- l'art. 33 della Costituzione con l'introduzione dell'ultimo comma recante: *La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;*
- l'art. 118 della Costituzione il quale, introducendo il principio di sussidiarietà orizzontale, dispone che lo Stato e gli altri Enti del governo del territorio favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- gli art. 3 Principio dell'accesso al mercato e 181 Contratti esclusi D.Lgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- il D.lgs 38/2021 in vigore dal 01/01/2023 recante "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- il D.lgs n. 36/2021 e ss.mm.ii. in vigore dal 01/07/2023 riguardante "Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
- deliberazione n. del di avvio procedure e approvazione dell'avviso pubblico e relativi allegati;
- la determinazione n. del di presa d'atto del verbale di gara della Commissione giudicatrice e di affidamento della gestione dell'impianto in oggetto, a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei requisiti sulla capacità a contrattare con la P.A;

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell'area sportiva comunale di Loggio, composta da:
 - n. 1 campo da calcio con relativo terreno di gioco e spogliatoio composto da n. 8 vani;
 - palestra scolastica con relativi spogliatoi e servizi igienici;
- l'impianto è stato realizzato con finalità pubbliche, educative, inclusive e sociali;
- il Comune intende valorizzare l'impianto mediante affidamento in uso gratuito ad associazioni/società sportive prive di scopo di lucro, nel rispetto dell'art. 5 e comma 1 art. 6 del D.Lgs. 38/2021;

- il Concessionario è risultato aggiudicatario della procedura comparativa indetta dal Comune di Valsolda;

Su quanto premesso le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il Comune di Valsolda, in attuazione dei principi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 e art. 6 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 38/2021, il quale prevede che "l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive", intende concedere in uso gratuito l'area sportiva comunale di Loggio, composta da:

- n. 1 campo da calcio con relativo terreno di gioco e spogliatoi composti da n. 8 vani;
- palestra scolastica con relativi spogliatoi e servizi igienici.

Più in particolare l'oggetto è costituito dalla concessione della gestione dell'attività sportiva, attività di manutenzione ordinaria, conduzione tecnica dell'impianto. La gestione comprende la promozione della pratica sportiva, il pieno utilizzo e la migliore fruibilità dell'impianto, l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge, la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria, compresi la cura generale, la custodia e la pulizia, l'assunzione delle spese di funzionamento, secondo quanto verrà formalizzato in apposita convenzione. Il bene viene concesso unitamente agli arredi e alle attrezzature presenti.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario. Al momento della consegna e restituzione dell'impianto verrà redatto apposito verbale di consistenza.

Il Comune di Valsolda si riserva l'uso del bene per proprie attività istituzionali, con particolare riferimento a quelle scolastiche, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il comodatario nonché concede l'uso dello stesso ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) affinché venga utilizzato per l'attività di atterraggio degli elicotteri dedicati al servizio elisoccorso.

Il Concessionario è consapevole che con la stipula del presente atto di concessione gratuita, quale incaricato della gestione di beni pubblici, traslano su di lui i doveri di diligente e corretto utilizzo dei beni oggetto della concessione di comodato d'uso gratuito (art. 93, comma 2, TUEL).

Art. 3 – Durata

La convenzione ha una durata di cinque anni, con decorrenza 01.01.2026 al 31.12.2030. Il Comune potrà revocare o sospendere momentaneamente, con le modalità di seguito illustrate, la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario. Alla scadenza, nelle more di espletamento della nuova gara, il Concessionario si impegna a proseguire l'esecuzione del servizio in parola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

Alla scadenza della Convenzione il Comune rientrerà nel pieno possesso e disponibilità del complesso sportivo senza diritto alcuno per la parte di pretendere risarcimenti o diritti di avviamento.

Art. 4 – Finalità e destinazione d'uso

La concessione, che si inquadra in un'ottica di preminente valorizzazione dei principi enunciati dall'art. 2 della Costituzione quale bilanciamento del principio della redditività dei beni nonché nell'ambito della legge 1/2023 la quale ha elevato a rango costituzionale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33 della Costituzione), è finalizzata a:

- promuovere e valorizzare lo sport e le attività sportive dilettantistiche;
- favorire l'avviamento allo sport in particolare dei giovani;
- garantire inclusione sociale, con attenzione a persone con disabilità e soggetti fragili;
- assicurare la corretta gestione, custodia e fruizione pubblica del bene comunale.

Il Concessionario si impegna pertanto a utilizzare l'impianto:

- esclusivamente per fini sportivi dilettantistici, educativi e sociali;
- garantendo l'accessibilità a giovani, studenti, persone con disabilità e fasce socialmente fragili.

È vietato ogni utilizzo a scopo commerciale o lucrativo.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

Sono rimessi in capo al concessionario lo svolgimento di una serie di prestazioni ed interventi volti ad assicurare il funzionamento ottimale e la massima fruibilità dell'impianto, nonché tutti gli oneri di conduzione e gestione dell'impianto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo appresso indicati:

- Utilizzare l'impianto secondo regole sportive e per fini pubblici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Non cedere, concedere in subuso o affidare a terzi l'uso dell'impianto senza autorizzazione scritta del Comune;
- Vigilare e custodire tutte le attrezzature, gli arredi e le strutture;
- Provvedere all'acquisto e sostituzione delle attrezzature sportive necessarie, quali reti, porte da calcio, materiale per palestra, ecc.;
- Curare la manutenzione del manto erboso del campo da calcio, la pulizia degli ambienti interni ed esterni e la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Sostenere le spese ordinarie di gestione, inclusa la pulizia della palestra e degli spogliatoi;
- Utilizzare gli eventuali proventi derivanti dall'attività esclusivamente per le finalità previste dalla convenzione;
- Far rispettare i regolamenti di accesso all'impianto e le norme di sicurezza;
- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni, guasti o disservizi riscontrati;
- Richiedere preventivamente e per iscritto l'autorizzazione per qualsiasi modifica, miglioria o intervento strutturale;
- Stipulare e mantenere attiva per tutta la durata della concessione una polizza assicurativa RCT/RCO "all risk" presso primaria compagnia assicurativa;
- Esonerare il Comune da ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione e dall'uso dell'impianto;
- Consentire l'accesso ai funzionari comunali per controlli, verifiche e sopralluoghi;
- Garantire l'uso prevalente dell'impianto per attività sportive, sociali e ricreative;
- Svolgere le attività nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti federali e di eventuali disciplinari tecnici applicabili;
- Presentare annualmente al Comune una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
- Utilizzare la palestra esclusivamente in orario extra scolastico e nel rispetto del calendario scolastico;
- Consentire l'uso occasionale degli spazi per manifestazioni o eventi istituzionali su richiesta del Comune.
- garantire l'uso prevalente per attività sportive, sociali e ricreative;
- svolgere le attività nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti federali;
- assicurare la custodia della sede e delle attrezzature;
- presentare annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
- consentire l'uso occasionale degli spazi per manifestazioni o eventi istituzionali su richiesta del Comune.
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto
- interventi di piccola manutenzione e manutenzione ordinaria necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti, le attrezzature e la struttura;
- voltura utenze o richiesta di nuova fornitura idrica o di energia elettrica/gas e il pagamento delle fatture;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
- apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;
- organizzazione tecnico-sportiva;
- rispetto dei contratti collettivi di categoria del personale eventualmente impiegato e/o utilizzato nella gestione nonché delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di riforma dello sport;
- rispetto del D.lgs n. 36/2021 in vigore dal 01/01/2023 *"Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*;
- accettazione del Patto di Integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, qui allegati;
- ogni altro onere che deve assumersi per legge il soggetto gestore di un impianto sportivo per

l'esercizio dell'attività.

- presentare entro il 30 novembre di ogni anno un piano delle attività per l'anno successivo, comprensivo di: eventi e iniziative rivolte a target fragili;
- predisporre e trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente:
 - a) numero utenti;
 - b) attività svolte;
 - c) collaborazioni attivate;
 - d) iniziative intraprese per l'inclusione sociale e per la promozione delle attività giovanili.;
 - e) un rendiconto economico finanziario delle entrate e delle spese sostenute;
 - f) elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati e da effettuarsi nella stagione sportiva successiva.

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto e farlo utilizzare in modo corretto nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

In caso di gare e manifestazioni sarà cura del Concessionario provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legge.

I lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto a carico del Concessionario dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di impianti e di sicurezza.

Al Concessionario compete la gestione dell'area sportiva e in particolare:

- manutenzione ordinaria delle infrastrutture e strutture edili e delle attrezzature mobili;
- oneri relativi a responsabilità tecnica, organizzativa, amministrativa degli impianti;
- manutenzione del tappeto erboso del campo di calcio, con particolare cura per la sistemazione delle zolle eventualmente sollevate dopo ogni partita;
- annaffiatura del campo di calcio da effettuarsi nei tempi e nelle quantità necessarie a seconda dei vari periodi stagionali, prediligendo le ore notturne ed evitando ristagni d'acqua nel campo;
- controllo periodico della regolarità ed efficienza di porte, reti, panchine e recinzioni;
- pulizia degli spogliatoi di calcio al termine di ogni giornata di allenamento (se necessita anche tra un allenamento e l'altro), nonché prima e dopo le gare ufficiali e ogniquale volta ne se ne presenti la necessità (entrambi gli spogliatoi devono essere idoneamente areati), particolare riguardo deve essere posto alla pulizia delle docce.

Qualora guasti o usura anomala di attrezzature ed impianti comunali avvenissero per carenza di manutenzione o mancante/intempestiva segnalazione scritta all'ufficio Tecnico del Comune da parte del Comodatario di guasti o necessità di manutenzione straordinaria, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del Concessionario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- 1) la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio tecnico del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dell'impianto affidato;
- 2) le operazioni e le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori o incaricati;

Altresì:

- Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'area sportiva per attività scolastiche, istituzionali o eventi di pubblico interesse, previo accordo con il Concessionario;
- L'area sportiva potrà essere utilizzata dall'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) per l'atterraggio di elicotteri del servizio di elisoccorso.

Art. 6. Attività accessorie

Eventuali attività accessorie (es. organizzazione di attività e utilizzo dei locali per attività sportive e riabilitative aperte anche ai non agonisti) potranno essere organizzate, a condizione che siano strettamente funzionali e accessorie alle attività sportive, non lucrative e destinate esclusivamente ai tesserati.

Art. 7 - Progetto di gestione

Il Concessionario si impegna al rispetto degli oneri assunti nel progetto di gestione dell'impianto, presentato in occasione della partecipazione all'avviso pubblico e oggetto di valutazione per l'affidamento.

Art. 8 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., sollevando di ogni onere il Comune riguardante responsabilità civili e penali.

Art. 9 - Oneri del Comune

Il Comune si impegna a:

- garantire al Concessionario il pacifico godimento dell'impianto;
- effettuare controlli periodici sull'adempimento degli obblighi convenzionali;
- supportare, ove possibile, la promozione di iniziative condivise.

Gli oneri a carico del Comune sono i seguenti: oneri di manutenzione straordinaria purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario, e tutti gli oneri relativi a spese di investimento e di miglioramento dell'impianto. La mancata o tardiva esecuzione dei lavori a carico del Concessionario purché tempestivamente segnalati dal concessionario se non occulti, sollevano il concessionario stesso da ogni responsabilità inerente o conseguente a tali inadempienze.

L'eventuale esecuzione di lavori dovrà essere comunicata dal Comune al Concessionario ed i tempi dovranno essere concordati tra le parti, al fine di non compromettere l'attività sportiva già programmata, salvo esigenze connesse con la natura stessa dei lavori e con le modalità di eventuali appalti. Spetta esclusivamente al Comune la decisione circa l'opportunità di eseguire lavori di ampliamento o di miglioramento dell'impianto.

Art. 10 -Utilizzo della palestra delle scuole

L'utilizzo della palestra può avvenire solo in orari in cui non viene svolta l'attività scolastica; deve rispettare le chiusure previste per il calendario scolastico, salvo per esigenze eccezionali che verranno valutate singolarmente sia dal Comune che dal Concessionario.

Il Responsabile presente in palestra dovrà vietare i seguenti comportamenti:

- entrare con scarpe non idonee;
- introdurre oggetti che possano arrecare danno alle strutture;
- installare attrezzature fisse all'interno della struttura;
- l'accesso in palestra, negli spogliatoi, nei locali attigui a persone estranee all'attività svolta;

garantire che:

-la palestra e gli spogliatoi vengano lasciati nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano prima dell'attività;

- segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali danni arrecati alle strutture;

Il Concessionario dovrà intestarsi le utenze di acqua ed energia elettrica facendosi carico delle relative spese.

Art. 11 - Utilizzo del campo di calcio

Il campo di calcio consta di n.1 terreno di gioco e n.1 spogliatoio composto da n. 8 vani.

Il Concessionario si impegna a vigilare e a custodire tutte le attrezzature presenti nell'impianto sportivo e acquistare tutto il materiale inerente le attività (reti/porte ecc) e provvedere al mantenimento del manto erboso.

Art. 12 - Limitazioni e divieti

È fatto espresso divieto al Concessionario di:

- concedere a terzi l'uso dell'impianto senza autorizzazione del Comune, ad eccezione dell'utilizzo da parte di altre società sportive convenzionate, associate o in accordo sportivo con il concessionario, sempre che siano inquadrate all'interno dei principi della presente convenzione;
- modificare i locali senza preventiva autorizzazione scritta;
- svolgere attività economiche o incompatibili con le finalità sociali e sportive.

Art. 13 - Responsabilità civile e penale – danni a persone e/o cose – obblighi assicurativi

Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante dall'attività di operatori, per danni causati a cose o persone e arrecati a terzi o al Comune di Valsolda durante l'espletamento del servizio.

È pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative all'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune di

Valsolda da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in gestione. A tal fine il Concessionario provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per l'impresa stessa, per il personale impiegato e per gli utenti, per la responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT - RCO), ossia verso gli utenti e di qualsiasi altra persona che si trovi nei locali oggetto del servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche *in itinere*, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto della concessione.

In particolare, il Concessionario è tenuto a stipulare, conformemente a quanto suindicato, e consegnarne copia agli uffici al momento della stipula della presente convenzione, un'assicurazione a copertura dei rischi per i danni causati nell'espletamento del servizio e per la responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT-RCO) con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.

Il Comune è esente da qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'uso dei locali da parte del Concessionario.

Art. 14 - Verifiche e monitoraggio

Il Comune si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della gestione dell'impianto in ragione delle finalità di pubblico interesse che con essa si intendono perseguire.

Nel corso della gestione il Comune tramite suoi incaricati, potrà:

- effettuare controlli per verificare la rispondenza della gestione al dettato della presente convenzione;
- effettuare verifiche su segnalazioni dell'utenza o di altri soggetti interessati alle attività oggetto della concessione.

Il Comune potrà effettuare verifiche ispettive anche non preannunciate nonché richiedere al Concessionario documentazione integrativa ovvero convocare riunioni di coordinamento e verifica.

Art. 15 - Cessione del contratto e modificazione dell'impianto

Il Concessionario non potrà cedere, in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto senza avere ottenuto l'autorizzazione del Comune. Non potrà altresì apportare senza autorizzazione modifiche o innovazioni all'impianto o a parti di esso. Qualora tali modificazioni fossero autorizzate dal Comune e richiedessero parere di agibilità o omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirli a propria cura e spese.

Il Concessionario non potrà utilizzare l'impianto in modo improprio.

Art. 16 - Migliorie e riqualificazione nel corso della gestione

Nel corso della concessione di gestione, il soggetto gestore può presentare al Comune un progetto di riqualificazione dell'impianto a propria cura e spese, corredato di piano economico finanziario sottoscritto da un commercialista o revisore contabile iscritto all'albo professionale, di un cronoprogramma e di qualsiasi altro documento che verrà richiesto dai competenti uffici comunali. In tali casi il Concessionario può richiedere il prolungamento della durata della concessione commisurato all'ammortamento dell'investimento.

L'accettazione della proposta è subordinata alla valutazione di pubblico interesse da parte della Giunta comunale che stabilisce altresì gli eventuali anni di prolungamento della durata della Convenzione di gestione.

Detto prolungamento è strettamente dipendente dalla realizzazione dei lavori di miglioria e deve essere compatibile con la remunerazione del capitale investito dal Concessionario.

Ogni opera di miglioria annessa all'impianto resta di proprietà del Comune di Valsolda.

Art. 17 - Referente

Il referente per i rapporti con il Comune è _____ al quale il Comune si rivolgerà per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali inerenti l'impianto nonché per problematiche eventuali, per motivi di emergenza e di sicurezza, per la richiesta di documentazione etc.

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi e alle condizioni di esecuzione in essa contenuti. In tal caso il Comune, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, procederà a contestare l'addebito con diffida scritta al Concessionario,

assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere o presentare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si intende risolto di diritto, senza pretesa alcuna da parte del Concessionario.

In particolare la convenzione potrà essere risolta anticipatamente in caso di:

- gravi o reiterati inadempimenti contrattuali;
- uso improprio o non autorizzato dei locali;
- mancata presentazione della rendicontazione annuale;
- perdita dei requisiti soggettivi del Concessionario;
- qualora il Concessionario non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo congruo preavviso, per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti il riconoscimento e/o indennizzo nei confronti del Concessionario.

Pari facoltà di risoluzione anticipata, con congruo preavviso, è prevista a favore del Concessionario, fermo restando il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al Concessionario.

Art. 17 - Spese contrattuali

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Tutte le spese del presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale al medesimo, immediate e future, sono a carico del Concessionario. Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico del Concessionario.

Art. 20 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente che nel caso di specie è il Foro di Como. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Norme di rinvio

Il servizio oggetto della presente concessione è regolato, per quanto non previsto dalla presente convenzione, dalle norme di legge vigenti in materia.

Fanno parte integrante della presente convenzione:

Allegato A: planimetria;

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Valsolda
Il Sindaco

Per l'Associazione/Società Sportiva**
Il legale rappresentante